

**Comune di Salcedo**  
Provincia di Vicenza

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI "ESTENSIONE AREA DI INTERCETTAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE CON GABBIONATE DRENANTI E SISTEMAZIONE PIANO CAMPAGNA" (IN LOCALITA' PANZOTTI). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI ALLA DITTA "ESCAVAZIONI TERRA ROSSI CLAUDIO &amp; G. SNC" DI LUSIANA (VI);</b>
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI**

RICHIAMATA la propria determinazione n° 09/T del 04.02.2013 con cui a seguito di gara con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6, e dell'art. 122, comma 7, del D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i. sono stati aggiudicati alla ditta DALLA GASSA S.R.L. di Cornedo Vicentino (VI) i lavori di "Estensione area di intercettazione e regimazione acque con gabbionate drenanti interrato e sistemazione piano campagna" (in località Panzotti), per l'importo contrattuale di €. 15.780,00 (rispettivamente per €. 15.300,00 per lavori ed €. 480,00 per oneri per la sicurezza) oltre all'IVA nella misura di legge;

VISTO il contratto stipulato con la suddetta ditta in data 16 maggio 2013 n° 345 di repertorio comunale e dato atto che all'art. 21 dello stesso sono richiamate le parti oggetto di subappalto, giusta richiesta riportata sulla documentazione di gara presentata dall'impresa;

ATTESO che la ditta DALLA GASSA S.R.L. di Cornedo Vicentino (VI) con nota datata 23.07.2013, pervenuta al prot. com.le n° 2095/13 in data 25.07.2013, ha chiesto formale autorizzazione al subappalto delle opere indicate in sede di partecipazione di gara:

- opere di "movimento terra, calcestruzzi e CA ed opere stradali in genere";  
per l'importo di €. 3.056,00 oltre ad oneri fiscali commisurati in €. 100,00 per un totale complessivo di €. 3.156,00 e pertanto non eccedente il 20% dell'importo totale dei lavori, così come previsto nel bando di gara per applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la documentazione allegata alla succitata istanza relativa al nominativo preposto come subappaltatore da cui risulta che lo stesso è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica e di regolarità contributiva per cui non sussistono motivi per negare l'autorizzazione;

DATO ATTO che la bozza del contratto di subappalto risulta quella di cui al testo che viene allegato sub lett. A) al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE le disposizioni legislative in materia che dettano modalità in ordine al subappalto ed in particolare:

- l'art. 118 del D. Leg.vo 163/2006, comma 2°, così come modificato dal D. Leg.vo n° 152/2008, che fissa nel limite del 30% la quota subappaltabile;

- la L.R. 07.11.2003 n° 27 ed in particolare il comma 1 dell'art. 38 che aumenta nella misura percentuale del 50% l'importo dei lavori che possono essere subappaltati;

e dato atto comunque che, data la procedura di gara prescelta, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 122, comma 7°, dello stesso D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., così come anche in bando di gara espressamente riportato;

RICONOSCIUTA l'urgenza a provvedere con la consegna dei lavori i quali devono essere ultimati e rendicontati nei tempi strettamente stabiliti nel contratto stipulato il 16.05.2013 (termine in gg. 45 dalla data di consegna dei lavori stessi), anche in rapporto all'esecuzione delle opere di sistemazione della strada C.Battisti-Panzotti limitrofa ed adiacente all'area interessata dai lavori in oggetto – i cui lavori – per quest'ultima opera sono già iniziati, autorizzando il subappalto e subordinando l'immediato effettivo inizio dei lavori medesimi previa consegna del "Contratto di subappalto", il tutto coerentemente con i tempi assegnati alla ditta appaltatrice per concludere i lavori medesimi;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data 17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

### **D E T E R M I N A**

- 1) di autorizzare per le causali espresse in premessa la ditta DALLA GASSA S.R.L. di Cornedo Vicentino (VI), aggiudicataria dei lavori di "Estensione area di intercettazione e regimazione acque con gabbionate drenanti interrato e sistemazione piano campagna (località Panzotti)", a subappaltare alla ditta "Escavazioni Terra Rossi Claudio & G. s.n.c." di Lusiana (VI) i lavori, per le parti citate, per un importo complessivo di €. 3.156,00 oltre ad IVA, nel rispetto dei contenuti della bozza di "Contratto di subappalto" che si allega al presente provvedimento sub lett. A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, che il suddetto importo applicato nella misura del 20% ai sensi dell'art. 122, co. 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., risulta in ogni caso rispettare anche il limite di cui al 2° comma dell'art. 118 del D. Leg.vo n° 163/2006 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera aa) del D. Leg.vo 152/2008;
- 3) di precisare a mente dell'art. 118 del D. Leg.vo 163/2006 così come modificato dal D. Leg.vo 152/2008 che:
  - a) il contratto tra l'impresa DALLA GASSA S.R.L. e l'impresa Escavazioni Terra ROSSI Claudio & G. s.n.c. dovrà essere trasmesso, in copia autentica, a questa Amministrazione ed al Direttore dei Lavori autorizzando l'effettivo immediato inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
  - c) la ditta subappaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione committente, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa eventualmente la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, e con cadenza periodica copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
  - d) dovrà essere trasmessa, entro venti giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative al pagamento al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia;
- 4) di dare atto che i codici CUP e CIG attribuiti all'opera risultano essere i seguenti: CUP G47H12000540002 – CIG4608792F75;

\* \* \* \* \*

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI  
F.to (geom. Maurizio Covolo)

.....

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa.

Eventuali annotazioni:

Salcedo, 25.07.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----  
**[X] COPIA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N.156...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.

Li 09 AGO 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: (ANDRETTA Dott.ssa Nadia)

-----  
COMUNE DI SALCEDO (VI)  
E' copia conforme all'originale ad uso  
Amministrativo.  
SALCEDO, li \_09 AGO 2013\_\_\_\_\_

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

## **Contratto di SUBAPPALTO**

Tra la ditta:

“DALLA GASSA S.R.L., società unipersonale”, con sed  
e in via A. Fogazzaro n.71, 36073 Cornedo Vicentino VI, P.IVA / Codice Fiscale / Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Vicenza n° 03198700241, rappresentata dall' amministratore unico Dalla Gassa Gaetano nato a Chiampo (VI) il  
23.08.1949;

e la ditta:

“ESCAVAZIONI TERRA ROSSI CLAUDIO & G. S.N.C.”, con sede in via Cà di Sopra 9/a – 36046 Laverda di Lusiana VI,  
P.IVA / Codice Fiscale / Iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza n° 01734770249, legalmente rappresentata dal  
sig. Claudio Rossi nato a ....il ....., di seguito denominata ditta SUBAPPALTATRICE.

che indica le seguenti posizioni assicurative previdenziali:

- INAIL, Bassano del Grappa, 4229631;
- INPS, VICENZA, 9103737239;
- CEA, VICENZA, 2356;

e dichiara di essere in regola con i dovuti versamenti e con gli obblighi assicurativi, contributivi, previdenziali e fiscali.

Premesso che:

- Il **COMUNE DI SALCEDO** (VI) cf. 84002530248 ha bandito la gara per l'affidamento a mezzo procedura negoziata con bando di gara (art. 3 e 57 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) per i lavori di “Estensione area di intercettazione e regimazione acque con gabbionate drenanti interrate e sistemazione piano campagna (località Panzotti)”, per l'importo complessivo di €. 16.775,39 a base d'appalto oneri compresi;
- Con determinazione n° 09/T in data 04.02.2013 del Responsabile Area Servizi Tecnici la gara è stata aggiudicata definitivamente alla ditta DALLA GASSA S.R.L. con sede in Cornedo Vicentino;
- Che per l'opera risultano acquisiti il codice CIG. 4608 792F75 e CUP. **G47H12000540002**;
- Ai sensi dell'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto (Parte Amministrativa) (All.005 della progettazione definitiva-esecutiva) e come indicato in sede di partecipazione alla gara stessa la ditta DALLA GASSA S.R.L., intende avvalersi della possibilità di SUBAPPALTO di alcune opere, movimento terra, e drenaggi, come dichiarato in sede di gara;
- Trattandosi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando così come previsto dall'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la percentuale di lavori oggetto di subappalto non può eccedere il 20% dell'importo totale dei lavori, come esplicitamente indicato nel bando di gara e sottoscritto in sede di partecipazione (allegato B al bando prot. 3720/12 del 10.12.2012) da parte dell'aggiudicatario.
- che la ditta SUBAPPALTATRICE dichiara di disporre di personale e capacità necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione dei lavori affidategli alla regola d'arte e con gestione a proprio rischio ed autonoma organizzazione;
- che la ditta SUBAPPALTATRICE si dichiara edotta sui lavori da eseguire e sui rischi connessi ad essi, avendo preso visione degli elaborati e relazioni di progetto, del piano di sicurezza e coordinamento ed avendo eseguito accurato sopralluogo presso il cantiere.

ciò premesso, ed in subordine alla presa d'atto del subappalto da parte del Comune di Salcedo

le parti convengono quanto segue:

### art.1 oggetto dell'appalto

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti opere:

opere di movimento terra e di drenaggio, relative ai lavori indicati nel capitolato di gara e specificati in seguito.

### Art. 2 corrispettivo

Il corrispettivo di sub-appalto è convenuto a misura ed è presunto di €. 3.156,00 (euro tremilacentocinquantesi/00) di cui €.3.056,00 relativi alle opere ed €. 100,00 per oneri sicurezza; i prezzi unitari secondo i quali saranno pagati i lavori di cui trattasi sono quelli previsti dalla lista categorie presentata dall'impresa appaltante e riportati nell'allegato “A”.

L'importo di €. 3.156,02 (euro tremilacentocinquantesi/00) indicato non è vincolante per le parti ed il corrispettivo dei lavori potrà variare in meno a seconda della quantità effettiva di opere eseguite ma non potrà comunque eccedere detto importo.

### art.3 tempi di realizzazione dei lavori

I lavori sopracitati dovranno essere continuativi, salvo sospensioni imposte dal committente, dalla direzione dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza, da enti ed autorità preposti, nonché per calamità ed eventi climatici e naturali che potrebbero pregiudicare l'incolumità dei lavoratori e la qualità dell'opera se autorizzati dalla committente.

Essi dovranno essere svolti ed ultimati secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti; in nessun caso l'esecuzione dei lavori potrà essere rallentata o sospesa per qualsivoglia motivo, salvo autorizzazione scritta della committente.

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna delle opere, ultimate ed eseguite alla regola d'arte, avvenuto per dolo e/o colpa della ditta SUBAPPALTATRICE e non conseguente dalle cause sopra citate, viene stabilita ed accettata una penalità pari alla medesima prevista per l'appaltatore nel bando di gara, posta a carico della ditta SUBAPPALTATRICE e da computare in detrazione dai pagamenti residui.

Non è dovuto alcun premio per l'eventuale consegna dei lavori ultimati anticipatamente rispetto ai termini previsti.

#### art.4 obblighi ed oneri della ditta SUBAPPALTATRICE

La ditta SUBAPPALTATRICE si impegna a provvedere, all'esecuzione dei lavori affidategli mediante proprio personale, materiali ed attrezzature.

In particolare si impegna:

- ad adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire la vita, l'incolumità e l'integrità fisica e morale dei propri lavoratori nonché delle persone comunque addette ai lavori e/o presenti in cantiere, ottemperando a tutte le prescrizioni di Legge nei riguardi dei lavoratori e del lavoro, per evitare danni ed incidenti a pubblici e privati;
- ad applicare nei confronti dei lavoratori, adibiti all'esecuzione dell'opera in contratto, il contratto collettivo nazionale in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi;
- a corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e l'attuazione nei loro confronti di tutte le assistenze, previdenze ed assicurazioni, secondo le Leggi e contratti collettivi;
- di trasmettere, alla ditta DALLA GASSA S.R.L. prima dell'inizio dei lavori, dichiarazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, salvo esenzione o assolvimento tramite DURC; in mancanza di detti adempimenti, la ditta DALLA GASSA S.R.L. è autorizzata a trattenere il corrispondente importo dall'ammontare dei lavori eseguiti, a sospendere ogni forma di pagamento nei confronti della ditta SUBAPPALTATRICE ed a sostituirsi a questa nell'assolvere, in nome e per conto di essa fino alla concorrenza dell'importo dovute ed eventualmente non pagato, agli obblighi della stessa nei confronti dei lavoratori dipendenti e degli istituti previdenziali ed assicurativi;
- di trasmettere alla ditta DALLA GASSA S.R.L. e su richiesta al committente o altri soggetti responsabili o incaricati, il proprio DURC, CCIAA, resi in copia conforme e dichiarazione di organico medio annuo;
- di trasmettere prima dell' inizio lavori il proprio POS e di mantenerne copia in cantiere e a disposizione dei soggetti incaricati o di vigilanza.

Sono inoltre a carico della ditta SUBAPPALTATRICE:

- la responsabilità civile e penale per danni causati ai propri dipendenti, terzi e cose, per fatto e colpa propria o dei propri addetti ed il pagamento degli eventuali indennizzi;
- la custodia e sorveglianza dei materiali ed attrezzature affidategli in uso in appositi siti, con particolare riguardo alle sostanze infiammabili o comunque pericolose per l'uomo, cose ed ambiente;
- la redazione di rapportino sulle lavorazioni svolte e contabilità delle stesse, quartultima da valutare in contraddittorio con la DALLA GASSA SRL.

#### art.5 divieto di cessione dei lavori

E' fatto divieto alla ditta SUBAPPALTATRICE di cedere neppure in parte, i lavori in contratto. E' pure vietata qualunque cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. Il contratto medesimo in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà nullo sin dall'origine impregiudicato il diritto dell'Impresa eventualmente derivante da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore per violazione delle vigenti norme di legge.

#### art.6 facoltà di recesso

La ditta SUBAPPALTATRICE si dichiara edotta del fatto che il mancato adempimento di anche uno degli obblighi a proprio carico e nel caso che la stessa sospenda senza giustificato motivo i lavori o li rallenti in modo da pregiudicare la realizzazione dell'intera opera, la ditta DALLA GASSA S.R.L. sarà legittimata a recedere dal contratto per fatto e colpa della SUBAPPALTATRICE ed a far proseguire i lavori da altre imprese.

#### art.7 prevenzione degli infortuni sul lavoro

la ditta SUBAPPALTATRICE, riconosce il proprio dovere all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dichiarandosi edotta sui rischi connessi alle lavorazioni previste in contratto e derivanti dall'ambiente e logistica del cantiere visionato, solleva la ditta DALLA GASSA S.R.L. dagli obblighi derivanti da eventuali infortuni ai lavoratori, a terzi o cose derivanti dall'incuria e/o causati dal proprio personale.

La ditta SUBAPPALTATRICE accetta il Piano di Sicurezza e Coordinamento, se previsto, e comunque lo integra con (od in assenza redige) il proprio Piano Operativo di Sicurezza e con la nomina dei soggetti per la sicurezza sul lavoro inerenti la propria azienda ed i lavori in contratto, tali documenti dovranno essere consegnati al C.S.E. prima dell'inizio dei lavori.

La SUBAPPALTATRICE accetta ed esamina gli allegati del PSC inerenti la sicurezza e salute dei lavoratori, ed in particolare "viabilità, segnaletica, apprestamenti e disposizioni, uso dpi", "planimetria generale", "sintesi dei rischi", "procedure operative da osservare", "obblighi e divieti", "comportamento in caso di infortunio".

#### art. 8 esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità ai progetti, al capitolato d'appalto regolante i rapporti tra la ditta DALLA GASSA S.R.L. ed il COMMITTENTE, alle disposizioni ed accordi impartiti dalla D.LL., l'inizio dei lavori dovrà avvenire indicativamente il \_\_\_\_\_ e comunque secondo indicazioni del committente principale o suo incaricato, fermo restando quanto già indicato al precedente articolo 3;

#### art. 9 pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a favore della ditta SUBAPPALTATRICE, tramite bonifico bancario con valuta posticipata di giorni cinque, ed avverranno in concomitanza con i pagamenti che il committente effettuerà alla ditta DALLA GASSA S.R.L., altre modalità di pagamento saranno stabilite dalla parti.

L'importo del presente contratto è presunto e stabilito in €. 3.056,02 (euro tremilacinquantasei/02) più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso valutati in €.100,00 (euro cento/00) risultante dall'offerta elenco prezzi inoltrata alla committente in sede di gara e sarà comunque da computare a misura alla fine lavori in contraddittorio.

#### art. 10 tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti si impegnano, per i subcontratti di cui al contratto principale con la pubblica amministrazione in oggetto, a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il documento di trasporto od altro documento di accompagnamento delle merci, per le forniture di volta in volta concordate relative a tale contratto principale saranno riepilogate in fattura apposita integrata dallo specifico CIG e, qualora previsto dal CUP, citati in premessa.

Ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, resta inteso che il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario (o postale) od altro sistema di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità (RI.BA, RID...) al conto corrente dedicato del subappaltatore/subcontraente, i cui estremi identificativi vengono di seguito riportati:

CODICE IBAN : IT 67X 08309 60470 00300 100 8976, Banco di Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina presso Agenzia di Santa Caterina.

Lo strumento di pagamento dovrà, inoltre, riportare gli estremi del CIG (Codice identificativo di Gara) e, qualora previsto, del CUP (Codice Unico di Progetto) concernente lo specifico appalto.

Il conto su indicato (dedicato anche in via non esclusiva alla gestione del subcontratto connesso alla commessa pubblica in oggetto) deve essere comunicato tempestivamente al committente pubblico, a cura dello stesso sub contraente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della L. 136/'10.

Il pagamento compiuto in modo difforme da quanto sopra disposto comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/'10, nonché l'obbligo per il subappaltatore/ subcontraente di comunicare tale inadempimento, ai sensi della già sopra citata Legge, al committente pubblico principale ed al prefetto territorialmente competente ove ha sede il committente pubblico.

#### art. 11 regime I.V.A.

Tutte le forniture e prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette ad I.V.A. secondo normativa. Le parti si dichiarano a piena conoscenza che l'aliquota indicata negli elaborati progettuali è stato indicata nella misura ridotta del 10%.

#### art. 12 arbitrato

Qualsiasi controversia scaturita dal presente contratto, non risolubile pacificamente tra le parti, sarà definita da un arbitrato costituito da due componenti nominati uno per ciascuna delle parti, se le risoluzioni dell'arbitrato così nominato non fossero accolte dalle parti, sarà nominato, di comune accordo tra i due arbitri, un terzo componente, le cui decisioni saranno insindacabili; il tutto come disposto dalle vigenti normative.

#### art. 13 registrazione

Ciascuna delle parti, in caso d'uso ed interesse, potrà procedere alla registrazione del presente contratto a proprie cure e spese.

Il Subappaltatore con la firma del presente contratto dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy e di dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati, eventualmente anche da parte della Stazione appaltante, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti conseguenti ed inerenti al presente contratto, comunque nel rispetto delle leggi vigenti.

Per quanto non specificato o citato in merito a tempistiche, clausole, obblighi e pagamenti, si fa riferimento al contratto stipulato tra la committente e DALLA GASSA SRL.

Letto, confermato e sottoscritto.

La DALLA GASSA S.R.L.

La SUBAPPALTATRICE

Cornedo Vicentino VI, li \_\_\_\_\_